

DECRETO 10 Giugno 2004
Disciplina delle reti da posta fissa.
Gazzetta Ufficiale n. 151 del 30-6-2004

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Vista la legge 14 luglio 1965, n. 963, e successive modificazioni, recante la disciplina della pesca marittima;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 2 ottobre 1968, n. 1639, e successive modificazioni, con il quale e' stato approvato il regolamento di esecuzione della legge n. 963/1965;

Vista la legge 17 febbraio 1982, n. 41, recante il piano per la razionalizzazione e lo sviluppo della pesca marittima;

Visto il regolamento (CE) 1626 del 27 giugno 1994, che istituisce misure tecniche per la conservazione delle risorse della pesca nel Mediterraneo;

Visto il decreto ministeriale 5 novembre 2001, con il quale sono state delegate al Sottosegretario di Stato on. Paolo Scarpa Bonazza Buora le funzioni istituzionali concernenti la disciplina generale ed il coordinamento in materia di pesca, acquicoltura e gestione delle risorse idriche marine;

Ritenuto opportuno, nelle more della redazione del piano d'azione della pesca mediterranea e della revisione del decreto del Presidente della Repubblica 2 ottobre 1968, n. 1639, procedere ad una piu' precisa definizione delle caratteristiche tecniche del sistema «attrezzi da posta»;

Decreta:

Art. 1.

1. Le reti da posta fissa sono quelle reti, ancorate al fondo marino, destinate a recingere o sbarrare spazi acquei, allo scopo di ammagliare pesci, crostacei e molluschi che vi incappano.

Art. 2.

1. E' consentito l'impiego delle reti da posta fisse purché la superficie complessiva non sia superiore a 20.000 mq ciascuna.

Art. 3.

1. Le reti da posta fissa devono essere munite di segnali costituiti da galleggianti di colore giallo, distanziati fra loro non più di 200 metri.

2. Le estremità dell'attrezzo debbono essere munite di galleggianti di colore giallo con bandiere di giorno, e fanali di notte, dello stesso colore; tali segnali debbono essere visibili a distanza non inferiore a mezzo miglio.

Art. 4.

1. E' vietato collocare reti da posta ad una distanza inferiore a 200 metri dalla congiungente i punti più foranei, naturali o artificiali, delimitanti le foci e gli altri sbocchi in mare dei fiumi o di altri corsi di acqua o bacini.

Il presente decreto verrà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione.

Roma, 10 giugno 2004

Il Sottosegretario di Stato: Scarpa Bonazza Buora

